



COMUNE DI NORBELLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

**N° 121
DEL 22.12.2020**

OGGETTO:	Esercizio della facoltà prevista, con riferimento al bilancio consolidato, dal vigente comma 3 dell'art. 233-bis e con riferimento alla contabilità economico patrimoniale del comma 2 dell'art. 232 del TUEL .
-----------------	--

L'anno *Duemilaventi*, il giorno *ventidue* del mese di *dicembre* alle *17.45* in Norbello, in modalità videochiamata telematica di gruppo whatsapp, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dr. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori::

		Presenti	Assenti
<i>Angioni Giacomo</i>	Assessore		X
<i>Mele Fabrizio</i>	Assessore	X	
<i>Mele Simona</i>	Assessore	X	
<i>Schirra Daniela</i>	Assessore	X	
		4	

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Isabella Miscali, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della G.C. n. 26 del 11/03/2020;

VISTO l'art. 73 del D.L. 18/2020;

CONSIDERATO che il Sindaco in data 18/03/2020 ha predeterminato le modalità con le quali si terranno le sedute della giunta in modalità telematica:

- Condivisione di un gruppo "whatsapp" con partecipanti tutti gli assessori ed il Segretario;
- Invio a tutti gli assessori delle proposte di delibera da approvare e dell'ordine del giorno, mediante caricamento sul gruppo Whatsapp giunta comunale;
- Condivisione della data e ora nella quale si terrà la seduta attraverso il gruppo;
- I partecipanti identificati esprimeranno i voti favorevoli o altro, per iscritto con messaggio nell'apposito gruppo di "whatsapp";

PREMESSO che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e ss mm nonché del D. Lgs 267/2000 e ss mm;

PREMESSO che il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria in cui affiancano, ai fine conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale;

VISTO il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato."*;

VISTO che il comma 2 dell'art. 232 del TUEL, come modificato dall'art. 57 comma 2-ter lett a) e b) D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 157/2019 così recita: *«Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011»;*

CONSIDERATO che le nuove disposizioni rendono facoltativa la contabilità economico-patrimoniale a regime, introducendo l'obbligo di allegare una situazione patrimoniale semplificata per i Comuni sotto i 5.000 abitanti;

VISTO il decreto MEF del 10/11/2020 il quale prevede che: *"La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui*

all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, sono tenuti a trasmettere alla BDAP il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata, secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, e non inviano i seguenti allegati e documenti contabili relativi al rendiconto:

a. il conto economico;

b. l'allegato h) concernente i costi per missione;

c. i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato”;

CONSIDERATO che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

CONSIDERATO che la popolazione residente del Comune di Norbello, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

VISTO il punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. che recita: *“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti”;*

CONSIDERATO che il Comune di Norbello non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1;

DATO ATTO che questo Ente, intende avvalersi, a regime, a partire dal bilancio consolidato 2019 della facoltà concessa dagli artt. 232 comma 2 e 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 di non tenere la contabilità economico patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato, in considerazione del fatto che l'adempimento, per enti di così piccole dimensioni e dotati di minori risorse, appare sproporzionato ed eccessivo rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme, ritenendo la contabilità finanziaria già ampiamente idonea a gestire l'attività di bilancio;

RITENUTO altresì di dover esonerare l'Ufficio Ragioneria da tale incombenza, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli

adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

PRECISATO che la facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del servizio Finanziario reso a norma dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano all'unanimità,

DELIBERA

-Di avvalersi a regime della facoltà concessa dall'art. 232 comma 2 come modificato dall'art. 57 comma 2-ter lett a) e b) della Legge 124/2019 di non tenere la contabilità economico patrimoniale e art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 di non predisporre il bilancio consolidato, così come modificato dall'art. 1, comma 831 della Legge 145/2018;

-Di stabilire che l'esonero dall'obbligo di cui al punto precedente troverà applicazione dal 2019 e per le annualità successive, sino a diversa decisione dell'ente ovvero sino a diversa sopravvenuta disposizione di legge;

-Di trasmettere tale delibera di giunta alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009;

-Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente;

-Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bilanci", al fine di rendere nota l'assenza dell'obbligo di consolidamento;

-Di dichiarare, con separata votazione palese riportante lo stesso risultato della precedente, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Presidente

Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale

Dr.ssa Isabella Miscali

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..

ATTESTA LA REGOLARITA' **TECNICA** DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

*Il Responsabile del settore 2
Dott.ssa Silvana Congiu*

ATTESTA LA REGOLARITA' **CONTABILE** DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

*Il Responsabile del settore 2
Dott.ssa Silvana Congiu*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Norbello, li 23/12/2020

*Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali*

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

*Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali*

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Norbello li 23/12/2020

*Il Responsabile del settore Finanziario
Dott.ssa Silvana Congiu*